

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)      |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Vittorio Santoro                 | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                | membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Con ricorso datato 3 febbraio 2010 il ricorrente affermava di aver emesso tre assegni a valere sul conto intrattenuto presso la resistente, rispettivamente *“il 16.11.2009, il 20.11.2009 ed il 22.11.2009 [... tutti con regolare copertura..]”*.

Affermava poi che tali assegni, tornavano in successione impagati.

In data 14 dicembre 2009, presentava formale reclamo alla resistente e, contattato per le vie brevi da quest'ultima, veniva a conoscenza di avere *“ una revoca ad emettere assegni ordinat[a] da un altro istituto bancario”*.

Con il sopra citato ricorso il ricorrente lamentava di non essere stato informato dalla resistente circa l'esistenza di una revoca all'emissione di assegni e asseriva che, a seguito di quanto avvenuto, era stato costretto a chiudere *“la sua attività da due mesi avviata”*. Chiedeva pertanto all'Arbitro Bancario Finanziario di riconoscere il suo diritto al risarcimento di € 30.000 *“per tutto quanto avrebbe dovuto affrontare”*.

La resistente presentava le proprie controdeduzioni con e-mail giunta il 10 maggio 2010.

Rispetto a quanto affermato nel ricorso precisava che il ricorrente veniva iscritto, in data 18 novembre 2009, alla Centrale d'Allarme Interbancaria a seguito di segnalazione effettuata da altro intermediario per emissione di assegni in mancanza di provvista. Evidenziava; inoltre, che i tre assegni emessi dal ricorrente e dalla medesima non pagati portavano data 18 novembre 2009, 25 novembre 2009 e 4 dicembre 2009: tutti e tre i citati assegni erano stati protestati per mancanza di autorizzazione in quanto al momento della loro emissione, era pendente una revoca di sistema inserita nella Centrale d'Allarme Interbancaria da altro istituto di credito.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sempre l'intermediario sosteneva di non essere tenuto, nel caso di specie, ad inoltrare alcuna comunicazione al ricorrente (il quale, invece, avrebbe dovuto ricevere il preavviso di revoca dal sopra citato istituto di credito segnalante) e chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di respingere il ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 18 maggio 2010.

## DIRITTO

La problematica centrale ai fini della decisione del ricorso attiene alla corretta applicazione delle disposizioni previste nel caso di emissione di assegni in difetto di autorizzazione e, specificamente, alla disciplina della segnalazione presso la Centrale d'Allarme Interbancaria e alle conseguenze inibitorie derivanti dalla stessa.

In particolare, oggetto di censura del ricorrente è la mancanza, al momento dell'emissione di tre assegni tratti sull'intermediario resistente, di una comunicazione nei suoi confronti, ad opera dell'intermediario medesimo, relativa ad una revoca di sistema pendente a suo nome in Centrale d'Allarme Interbancaria.

Com'è noto, l'istituzione della Centrale d'Allarme interbancaria (CAI), ad opera dell'art. 36, D.lgs. 30.12.1999, n. 507 che ha introdotto l'art. 10 bis, L. 15.12.1990, n.386, si inserisce nell'ambito di una completa ristrutturazione della disciplina sanzionatoria dell'assegno seguita alla depenalizzazione dei reati di emissione di assegni in difetto di autorizzazione o senza provvista.

Il nuovo regime sanzionatorio applicabile a tali fattispecie consta di una serie di sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive, di cui l'archivio CAI costituisce l'elemento cardine.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. n. 386/1990, il responsabile di emissioni illecite di assegni è, infatti, punibile con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria alla quale si accosta la previsione di un articolato ed inciso apparato di misure inibitorie finalizzato ad escludere in via temporanea l'utilizzo dello strumento dell'assegno, fra cui - sia nel caso di emissione di assegni in difetto di autorizzazione, sia nel caso di mancanza di provvista, anche soltanto parziale - la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni e lo speculare divieto per qualunque banca o ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente revocato.

In particolare, nell'ipotesi, cui si riferisce la vicenda posta all'attenzione del Collegio, di iscrizione in archivio conseguente all'emissione di un assegno in difetto di provvista, l'art. 9 *bis* prevede che il trattario sia tenuto a preavvisare per iscritto il traente delle conseguenze derivanti dal suo illecito comportamento e della possibilità di evitare la revoca di sistema effettuando il pagamento tardivo del titolo mediante corresponsione al portatore dell'importo del titolo, maggiorato degli interessi, di una penale del 10% e delle eventuali spese per la formale contestazione del mancato pagamento.

A tale fine, la comunicazione di preavviso di revoca deve espressamente precisare che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione al pagamento dell'assegno, ove non sia stata fornita la prova dell'avvenuta regolarizzazione del titolo, il nominativo del traente sarà iscritto nella CAI e che da tale momento gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.

Con la medesima comunicazione il trattario deve anche invitare, in caso di inutile decorrenza del termine e mancata prova dell'avvenuto pagamento, a restituire tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali da cui li aveva ricevuti.

Nel caso di specie, l'intermediario convenuto provvedeva a protestare i tre assegni emessi dal ricorrente in quanto, al momento della loro emissione, era già pendente una revoca



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

CAI, inserita da altro Istituto di credito, a seguito di emissione di assegni in mancanza di provvista. Di conseguenza, l'intermediario resistente non era tenuto ad effettuare alcuna comunicazione al ricorrente, che, dell'esistenza di una revoca di sistema a suo carico, doveva già essere a conoscenza in conseguenza di un precedentemente ricevuto preavviso di revoca.

Neppure pare rilevante l'affermazione del ricorrente di aver ricevuto l'avviso di revoca in data posteriore all'emissione dei tre assegni: il documento che lo stesso acclude al ricorso concerne infatti l'avvenuta revoca all'emissione di assegni e non il preavviso di revoca ex art. 9 *bis*, che costituisce l'antecedente logico della comunicazione suddetta.

In questo contesto, il comportamento dell'intermediario convenuto risulta conforme a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate non incombendo, ai sensi dell'art. 9 *bis* della L. 386/1990, alcun onere di notifica in capo al trattario per l'emissione di assegni in difetto di autorizzazione.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO